



DIPARTIMENTO *Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica*

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: *Servizio di Trasporto Pubblico*

UFFICIO: *Ufficio Contratti di Servizio, Concessioni e Politiche tariffarie.*

## GIUNTA REGIONALE

Seduta del ... **2 FEB. 2016** Deliberazione N. ... **43** .....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ... **2 FEB. 2016** ..

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. .... **LUCIANO D'ALFONSO** .....

con l'intervento dei componenti:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. <b>DI MATTEO ASSENTE</b> | 6. <b>PAOLUCCI ASSENTE</b> |
| 2. <b>LOLLI</b>             | 7. <b>PEPE ASSENTE</b>     |
| 3. <b>GERD.SOLIMO</b>       | 8. <b>SCLOGGIO</b>         |
| 4. ....                     | 9. ....                    |
| 5. ....                     | 10. ....                   |

Svolge le funzioni di Segretario ... **Carlo Massacesi** .....

### OGGETTO

Art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7. Approvazione schema tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, le forze dell'Ordine e le aziende di trasporto pubblico regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO

che la Regione Abruzzo intende perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo del servizio di trasporto pubblico regionale attuando azioni che favoriscono l'uso del mezzo pubblico e finalizzate alla tutela della sicurezza personale e patrimoniale sia dei viaggiatori sia del personale di bordo;

che l'art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7 recante "Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale" stabilisce che la Regione Abruzzo può stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine e delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui all'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza);

RITENUTO di consentire, previa stipula di appositi protocolli con le aziende del trasporto pubblico locale, secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento, la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui di cui all'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) sui servizi di trasporto pubblico nel territorio regionale;

VISTO lo schema tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, le forze dell'Ordine e le aziende di trasporto pubblico regionale allegato al n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che attraverso il presente Protocollo d'Intesa si potrà perseguire l'obiettivo di incrementare la sicurezza personale e patrimoniale, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, sui mezzi di trasporto pubblico regionale con possibili ricadute positive, anche sul fronte del contrasto all'elusione/evasione tariffaria;

L'Estensore  
**Dott. Mario Litterio**  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Dott. Mario Litterio**  
(firma)


Il Dirigente di Servizio  
(vacante)  
(firma)

Il Direttore Regionale  
**Dott.ssa Maria Antonietta Picardi**  
(firma)

F.to Il Componente la Giunta  
(f.to all'originale)  
**Presidente Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
**F.to Massacesi**  
(firma)



Il Presidente della Giunta  
**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_ 9 FEB 2016 \_\_\_\_\_



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
(firma)

DATO ATTO che le modalità per consentire la libera circolazione delle forze dell'ordine sui mezzi e sulle linee del trasporto pubblico locale (con esclusione delle linee commerciali di cui alla LR 11/2007) e i reciproci impegni che le parti si assumono sono dettagliate dallo schema di protocollo;

DATO ATTO della necessità di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di maggior sicurezza da effettuare tenendo conto degli esiti della ricognizione sull'utilizzo dei mezzi di trasporto che sarà effettuata da parte dei diversi appartenenti alle forze dell'ordine, sulla base di una griglia per la raccolta di dati strutturati (es. numero di persone, tratte percorse, tipologie di mezzi utilizzati);

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 2 della Legge regionale 24 marzo 2015 n.7, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

VISTA la normativa di riferimento;

VISTO l'articolo 49 dello Statuto della Regione Abruzzo;

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE

**DELIBERA**

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono confermate

1. di consentire, previa stipula di appositi protocolli con le aziende del trasporto pubblico locale secondo lo schema tipo allegato al presente provvedimento, la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui di cui all'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) sui servizi di trasporto pubblico nel territorio regionale;
2. di approvare lo schema tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo, le forze dell'Ordine e le aziende di trasporto pubblico regionale allegato al n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 2 della Legge regionale 24 marzo 2015 n.7, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione, sul BURAT e sul sito Internet della Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Carlo Massaccesi)  
M. Antonelli

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA LA REGIONE ABRUZZO, LE FORZE DELL'ORDINE E**  
**LE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

*Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7*

Tra

**La Regione Abruzzo** con sede legale in via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA, nella persona di .....

**I rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine** indicati nell'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121

e

**Le Aziende di trasporto pubblico regionale e locale** .....

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Abruzzo intende perseguire obiettivi di miglioramento qualitativo del servizio di trasporto pubblico locale attuando azioni che favoriscano sia l'uso del mezzo pubblico sia la tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo;
- l'art. 2 della Legge Regionale 24 marzo 2015, n.7 recante "Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale" stabilisce che la Regione Abruzzo può stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell'Ordine e delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione e contratto di servizio, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze dell'Ordine di cui all'articolo 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza);

**tutto ciò premesso**

la Regione Abruzzo, i Corpi delle Forze dell'Ordine, le Aziende di trasporto pubblico regionale, di seguito le Parti stipulano il presente Protocollo d'Intesa:





## **Articolo 1**

### **(Recepimento delle premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

## **Articolo 2**

### **(Oggetto e finalità)**

1. Le Parti stipulano il presente Protocollo d'Intesa al fine di incrementare la sicurezza personale e patrimoniale, sia dei viaggiatori sia del personale di bordo, sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale;
2. a tal fine è consentita la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), per gli identificati Corpi firmatari del presente Protocollo, sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

## **Articolo 3**

### **(Condizioni per il riconoscimento della libera circolazione alle Forze dell'Ordine)**

1. gli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 per usufruire della circolazione gratuita devono di propria iniziativa, presentarsi al personale di bordo esibendo - qualora non indossino l'uniforme - il tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, al momento della salita su un mezzo o un convoglio di trasporto pubblico, indicando la tratta percorsa e l'ubicazione a bordo del mezzo;
2. agli stessi è fatto obbligo di mostrare il tesserino di riconoscimento anche al personale dell'Azienda che nel corso dell'attività di controllo ne faccia richiesta;
3. agli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 che non osservano le modalità di accesso ai mezzi di trasporto di cui al presente articolo, saranno applicate le sanzioni previste per legge a carico dei passeggeri sprovvisti di valido titolo di viaggio;
4. gli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 che viaggiano sui servizi dotati di Sistemi di bigliettazione elettronica, dovranno esibire il proprio tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Corpo di appartenenza, al personale preposto per l'apertura del varco e richiedere, a propria cura e spese, all'Azienda di trasporto il rilascio di apposita tessera elettronica;



5. la libera circolazione degli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121 si svolge nell'osservanza del Codice della Strada e delle procedure attuative aziendali;
6. nei casi in cui la capacità di carico del mezzo di trasporto sia esaurita, gli utenti paganti hanno la priorità al viaggio.

#### **Articolo 4**

##### **(Impegni delle Parti)**

1. gli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121, a richiesta, devono fornire la loro qualificata assistenza per permettere che il viaggio si svolga in condizioni di sicurezza e devono assicurare assistenza al personale di bordo in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico;
2. l'Azienda si impegna ad ammettere detti agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine, in servizio di pubblica sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, alle condizioni previste al precedente articolo 3;
3. la Regione Abruzzo si impegna a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di maggior sicurezza oggetto del presente Protocollo d'Intesa da effettuare tenendo conto dei risultati della ricognizione sull'utilizzo dei mezzi di trasporto che sarà effettuata dagli agenti e ufficiali delle Forze dell'ordine di cui all'art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n.121, sulla base di una griglia per la raccolta di dati di domanda della mobilità relativi a questa iniziativa (es. numero di persone, tratte percorse, tipologie di mezzi utilizzati);
4. le Parti si impegnano a concordare specifiche modalità di comunicazione per la massima diffusione dell'iniziativa tesa ad aumentare anche la percezione da parte dei cittadini della sicurezza del viaggio.

#### **Articolo 4**

##### **(Monitoraggio)**

1. Le Parti si riuniscono annualmente in un tavolo di monitoraggio per verificare il rispetto degli impegni ed il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente Protocollo d'Intesa;
2. a tal fine l'Azienda si impegna a trasmettere trimestralmente alla Regione un report relativamente al numero dei viaggiatori trasportati e degli interventi di sicurezza effettuati.



## Articolo 5

### (Periodo di validità)

1. il periodo di validità del Presente Protocollo è rimesso alle Parti che si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento previa formale comunicazione e adeguata motivazione.

*Luogo e data*

\_\_\_\_\_

*Le Parti*

*Il Rappresentante*

LA REGIONE ABRUZZO

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI – C.N.A.  
CHIETI

COMANDO LEGIONE CC ABRUZZO CHIETI

COMANDO REGIONALE GDF L'AQUILA

COMANDO SCUOLA ISPETT. E SOVR. GDF L'AQUILA

COMANDO REGIONALE FORESTALE L'AQUILA

PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE  
PENITENZIARIA PESCARA

QUESTURA L'AQUILA

QUESTURA CHIETI

QUESTURA PESCARA

QUESTURA TERAMO

AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

